



Deliberazione n. _____

1559/C

adottata dal Commissario in data _____

17 DIC. 2010

Oggetto: ASL n. 7 Carbonia c/ P.D. – Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro - Ricorso notificato in data 19 dicembre 2002 - Sentenza n. 2386/2010 – Risarcimento danni in favore del ricorrente.

PREMESSO che con ricorso notificato in data 19 dicembre 2002 nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro, P.D., conveniva in giudizio l’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia al fine di ottenere una pronuncia di condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al mancato raggiungimento, da parte del ricorrente, della qualità di medico massimalista, a causa della ritardata comunicazione del reale elenco degli assistiti da parte dell’Azienda;

ATTESO che con sentenza n. 2386/2010, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso, condannando questa Azienda al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.336,84;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 1.336,84 in favore di P.D., a titolo di risarcimento danni così come disposto dalla sentenza citata.

IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore di P.D. l’importo complessivo di € 1.336,84, a titolo di risarcimento danni, così come stabilito dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2386/2010;
- di imputare quindi l’importo complessivo di € 1.336,84 derivante dal presente atto, sul codice n. 0202030107 “Altri Fondi per rischi” del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1552/C del 17 DIC. 2010

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 20 DIC. 2010 3 GEN. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



forte

Segue verbale udienza del 1 ottobre 2010

SENT.	2386	10
RACL.	1994	00
CRON.	18038	10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Maria Luisa Scarpa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella pubblica udienza del 1 ottobre 2010 la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nelle cause riunite in materia di pubblico impiego iscritte ai nn. 1994/2000 e 5396/2001 del R.A. C.L. degli anni 2000 - 2001 e promosse da:

Pedrazzini Diego, res.te in Cagliari, rappresentato e difeso per delega a margine della memoria di costituzione datata 17 gennaio 2006 dall'avv. Elisabetta Carboni, nominata in sostituzione dell'avv. Corrado Chessa del foro di Cagliari e presso quest'ultima in Cagliari elettivamente domiciliato

RICORRENTE

CONTRO

Azienda U.S.L. n. 7 della Sardegna, con sede in Carbonia, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Macis, in virtù di procura speciale a margine delle memoria di costituzione e di deliberazioni nr. 2011 del 24 ottobre 2000 e nr. 15 del 16 gennaio 2003, elettivamente domiciliata in Cagliari presso il suo studio

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo dei ricorsi riuniti è infondato, mentre appare fondato il secondo ricorso, che deve essere accolto nei limiti della presente motivazione.

Con un primo ricorso del giorno 11 maggio 2000 il dott. Diego Pedrazzini, medico generico massimalista per conto della Azienda Usl 7 di Carbonia, nei confronti della quale opera in regime di parasubordinazione, ha lamentato di avere subito da parte dell'azienda nel 1998 una unilaterale e illegittima trattenuta dei rimborsi a lui spettanti in qualità di medico di base, per un importo di £. 2.588.486, sul presupposto che egli avesse indebitamente percepito tale importo a causa dell'errato computo tra i suoi assistiti di settantadue pazienti trasferiti e deceduti.

Ritenendo illegittimo l'operato dell'azienda e non dovute le trattenute perché originate esclusivamente da un comportamento negligente della azienda, che non aveva tenuto

[Handwritten signature]

correttamente gli elenchi dei pazienti e fatto le dovute comunicazioni in merito ai loro trasferimenti e decessi, ha concluso domandando declaratoria di illegittimità della trattenute operate a suo danno e la conseguente condanna dell'Azienda Usl nr. 7 di Carbonia convenuta alla restituzione degli importi alle medesime relative, con gli interessi legali decorrenti dai singoli addebiti.

L'azienda si è costituita per domandare il rigetto delle avverse pretese, allegando di avere operato nel pieno rispetto della normativa anche collettiva che regola la materia e in contraddittorio con il medico interessato, che nessuna censura aveva all'epoca mosso all'operato aziendale.

Con successivo ricorso del 20 dicembre 2001, riunito per evidenti motivi di connessione anche oggettiva, Diego Pedrazzini ha poi lamentato che per effetto del ritardo dell'Azienda Usl nr. 7 di Carbonia nell'aggiornare l'elenco dei suoi pazienti, cancellando i nominativi di quelli deceduti o trasferiti, aveva subito un danno in quanto avrebbe potuto avere tra i suoi assistiti altri aspiranti pazienti che nel biennio 1996 - 1997 avevano fatto inutilmente richiesta di ricevere le sue cure, ottenendo un diniego dall'azienda, che lo aveva considerato massimalista, danno di cui ha domandato il ristoro quantificandolo nella medesima misura richiesta dall'azienda sotto forma di indebito erogato per i pazienti deceduti o trasferiti.

L'azienda, eccepita la prescrizione del rivendicato risarcimento, ha ribadito la stretta osservanza della normativa che regola la materia e del principio del contraddittorio con il medico, chiedendo il rigetto della domanda.

Quanto alla domanda formulata con il primo dei ricorsi riuniti, avente ad oggetto la restituzione della trattenuta operata dall'azienda, ritenuta illegittima dal ricorrente, deve ritenersi che la materia sia regolata dalle disposizioni dell'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo.

Preliminarmente deve, peraltro, sottolinearsi come il ricorrente non abbia mai contestato, né in fase amministrativa, né con il ricorso introduttivo del giudizio, l'elenco dei pazienti trasferiti e deceduti comunicatogli dall'azienda nel mese di ottobre 1997 (v. libero interrogatorio sul punto) o la misura della trattenuta operata.

Deve, pertanto, ritenersi pacifico che alla data indicata nel provvedimento inviatogli dall'azienda egli avesse percepito le somme poi trattenute per pazienti già trasferiti o nel frattempo deceduti e, quindi, in merito a prestazioni non rese.

Resta, quindi, da comprendere se l'azienda avesse titolo per pretendere la restituzione di tali somme o se una eventuale negligenza o ritardo della stessa nell'aggiornamento degli elenchi dei pazienti possa precludere il diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente erogato.

[Handwritten signature]



[Handwritten note on the right margin]

Come più volte rilevato dalle Suprema Corte di Cassazione "i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità".

Attesa la natura privatistica del rapporto deve, perciò, applicarsi nel caso di specie la disciplina stabilita dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha titolo per ripetere ciò che ha pagato, con frutti e interessi decorrenti dal giorno della domanda se, come nel caso di specie, le somme sono state ricevute in buona fede.

L'indebito oggettivo ricorre, infatti, quando il pagamento è stato effettuato o in assenza di una causa originaria giustificativa o perché la medesima è venuta meno in virtù di eventi successivi, dovendosi prescindere dalla scusabilità di eventuali errori.

Nel caso di specie il ricorrente aveva ricevuto somme quali compensi per pazienti non più in carico, in quanto deceduti o trasferiti, senza effettuare prestazione alcuna nei loro confronti.

La normativa vigente allegata agli atti dalle parti ha stabilito in merito che eventuali revoche della scelta del medico di base producono i loro effetti immediatamente, in caso di trasferimento al momento della comunicazione all'azienda della nuova scelta e in caso di decesso dal giorno del decesso (v. art. 28 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale agli atti del ricorrente).

L'atto di revoca ha, quindi, come destinatario immediato l'azienda e una volta comunicato produce effetti immediati, così privando il medico del diritto al compenso (v. sul punto anche art. 29 del contratto sopra citato).

Tale interpretazione della vigente normativa è quella più aderente ai patti contrattuali e anche quella più conforme al principio generale per cui ogni attribuzione patrimoniale è tutelata soltanto se trova giustificazione in relazione alla funzione giuridico economica del negozio per cui, in assenza di tale giustificazione, colui che riceve un arricchimento deve restituire quanto ricevuto, come accaduto nel caso di specie, in cui è intervenuta la revoca per trasferimento o decesso di numerosi assistiti, che ha determinato il venir meno della prestazione del medico di base.

Irrilevante in relazione a tali previsioni è il fatto che la Azienda Usl sia tenuta a informare il medico di eventuali revoche, fornendogli periodicamente un elenco aggiornato dei pazienti con scelte e revoche (v. artt. da 28 a 30 del citato accordo collettivo), in quanto

3 

l'assolvimento di tale obbligo è volto ad evitare pregiudizi al medico e il suo mancato assolvimento da parte dell'azienda non giustifica, quindi, la corresponsione comunque di compensi per prestazioni non rese effettivamente, ma al più un'azione di danni da parte del medico che dimostri di avere subito un concreto pregiudizio quale, per esempio, quello allegato dal ricorrente di avere perso nuovi assistiti per effetto del mancato tempestivo aggiornamento da parte dell'azienda dell'elenco dei suoi pazienti, che l'azienda stessa non gli aveva attribuito, considerandolo massimalista, senza tenere conto del decesso o del trasferimento di ben settantadue assistiti.

Sulla scorta di tali argomentazioni le somme erogate a Pedrazzini - e oggetto di successiva trattenuta da parte dell'azienda - dovevano essere dal ricorrente restituite all'azienda convenuta che, quindi, legittimamente ha proceduto al recupero delle stesse, con gli interessi dalla data della domanda di restituzione da parte della Asl (nota nr. 474 del 24 ottobre 1997), avendole il ricorrente ricevute pacificamente in buona fede.

Da ciò il rigetto del ricorso proposto in data 11 maggio 2000.


Quanto alla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente con il secondo ricorso riunito la medesima deve, invece, essere accolta.

Il ricorrente ha offerto compiuta prova, attraverso l'audizione come testimoni di diversi suoi pazienti, della circostanza che negli anni precedenti al 1997 (tra la fine del 1996 e i primi mesi del 1997), quando l'azienda gli aveva inviato l'elenco aggiornato dei pazienti trasferiti o deceduti, diverse persone si erano rivolte alla Asl 7 di Carbonia per sceglierlo come medico di base, ottenendo un diniego sul presupposto che non potesse avere più pazienti in quanto massimalista.

Evidente è nel caso di specie la responsabilità dell'azienda, che è venuta meno agli obblighi stabiliti dalla normativa anche collettiva sopra richiamata in materia di comunicazioni degli elenchi dei pazienti aggiornati al medico di base, con eventuali scelte e revoche per decessi o trasferimenti, avendo l'azienda provveduto a comunicare al ricorrente le revoche per trasferimenti e decessi degli anni precedenti (alcune risalenti al 1996) solo nel mese di ottobre 1997.

Tale condotta dell'azienda aveva in concreto impedito a Pedrazzini l'acquisizione di nuovi pazienti, che avevano cercato di sceglierlo come medico di base negli anni tra il 1996 e il 1997, come confermato da tutti i testi sentiti, che hanno precisato che per oltre un anno non avevano potuto optare per lui come medico in quanto ritenuto massimalista e che solo verso la fine del 1996 e l'inizio del 1997 avevano ottenuto un accoglimento della domanda da parte dell'azienda (v. sul punto testi Pittau, Caria, Satta e Murgia).

Da ciò il lamentato danno cagionatogli per la perdita di assistiti a fronte del ritardo



dell'azienda nell'aggiornamento dei relativi elenchi, comunicatogli solo alla fine del 1997, in violazione delle citate previsioni contrattuali.

Tale danno, non prescritto al momento del deposito del ricorso nel 2001, attesa la prescrizione decennale, anche a volerla considerare decorrente dal momento delle intervenute revoche nel 1996- 1997, appare equo quantificarlo in misura pari a quella relativa alla somma pretesa dall'azienda a titolo di indebitato, in ragione del fatto che tale somma è stata rapportata alle revoche intervenute tra il 1996 e il 1997, nello spazio di circa un anno (v. elenco in atti originariamente redatto dall'azienda e comunicato al ricorrente alla fine del 1997), che è esattamente quello durante il quale i pazienti - a dire dei testi sentiti - sono stati rifiutati dall'azienda convenuta, che considerava il dott. Pedrazzini medico massimalista.

L'azienda convenuta è tenuta, pertanto a risarcire al ricorrente il danno cagionatogli per effetto della sopra precisata ritardata comunicazione del reale elenco dei suoi assistiti per gli anni 1996 - 1997, nella misura di £. 2.588.486, pari a euro 1.336.84 e in accoglimento del ricorso proposto in data 20 dicembre 2001 va condannata al pagamento in suo favore di tale somma, con gli interessi legali decorrenti dalla data in cui l'Usl nr. 7 ha domandato la restituzione della somma indebitamente erogata, con nota nr. 474 del 24 ottobre 1997, che è quella in cui il danno si è effettivamente concretizzato.

La complessità della vicenda trattata, la reciproca soccombenza delle parti e il complessivo comportamento tenuto dalle stesse, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,

rigetta la domanda proposta da Diego Pedrazzini con il ricorso nr. 1994 del 2000 depositato in data 11 maggio 2000 e, per l'effetto, dichiara legittima la trattenuta operata dall'azienda convenuta, nonché conseguentemente dovuta da Pedrazzini alla azienda convenuta la somma di £. 2.588.486, pari a euro 1.336.84, con gli interessi legali decorrenti dalla data della richiesta inoltrata da parte dell'azienda nel mese di ottobre 1997 (nota nr. 474 del 24.10.1997);

accoglie la domanda proposta da Diego Pedrazzini con il ricorso nr. 5396 del 2001 depositato in data 20 dicembre 2001, riunito a quello nr. 1994/2000 e, per l'effetto, condanna l'Azienda Usl nr. 7 di Carbonia al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento danni della somma di £. 2.588.486, pari a euro 1.336.84, con gli interessi legali decorrenti dalla data della richiesta di restituzione della somma indebitamente erogata inoltrata da parte dell'azienda nel mese di ottobre 1997 (nota nr. 474 del 24.10.1997).


5 

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Cagliari, il giorno 1 ottobre 2010

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Luisa Scarpa



IL CANCELLIERE



Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, - 1 OTT 2010
IL CANCELLIERE



DA : STUDIO LEGALE MACIS

N. TEL : 070 485101

10 Dic. 2010 11:56 P1

AVV. FRANCESCO MACIS

Cagliari li 07.12.2010

Al Direttore Generale della ASL n.7
Dottor Pietro Pasquale Chessa
Via Dalmazia n. 83
09013 - CARBONIA

Alla c.a. Del Dott. Carlo Contini
Responsabile dell'Ufficio Servizi
Generali Legali

Oggetto: ASL N. 7 c/Pedrazzini

Ho ricevuto la nota dell'Avv. Elisabetta Carboni contenente il n. IBAN del
Dottor Pedrazzini, che allego.

Sarà mia cura inviare nei prossimi giorni la nota delle mie competenze.
Cordiali saluti.

Avv. Francesco Macis



DA : STUDIO LEGALE MACIS

N. TEL : 070 485101

10 Dic. 2010 11:56 P2

STUDIO LEGALE CARBONI

TULLIO CARBONI
AVV. ELISABETTA CARBONI VANAGORE
AVV. ROBERTA STARI
AVV. RITA FANFI

Cagliari, 25/11/2010

Egr. Sig. Avv. FRANCESCO MACIS - CAGLIARI

N. pos.: 5982

Pedrazzini Dott. Diego c/Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

Ho ricevuto la Sua lettera 22/11/2010 e La ringrazio.
La somma potrà essere accreditata al Dott. Pedrazzini su conto IBAN:
IT 29U0100504998000000003770.

Saluti cordiali
Elisabetta Carboni

09127 - CAGLIARI - Via Tuvet, 12 - Tel. 070 495219 - Fax 070 401207
E-mail: studiocarboni@tin.it